



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED972' del 28/09/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – SETTEMBRE 2026

1.1) Ccnl TURISMO – CONFCOMMERCIO / CONFESERCENTI (003 / 004 / 007 / 008 / 009)

Per quanto riguarda il settore della ristorazione collettiva, dal mese di settembre 2026 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi sottoscritti in data 5/06/2024 e 26/06/2024 (Confcommercio) e 22/07/2024 (Confesercenti).

La tabella interessata dai suddetti aumenti è la **1203** (ristorazione collettiva). Precisiamo che negli aggiornamenti di luglio 2024 Acred898 e giugno 2025 Acred930 era stato erroneamente documentato che la tabella **1203** prevedeva un aumento da giugno 2026, mentre in realtà l'aumento era stato correttamente inserito da settembre 2026.

1.2) Ccnl AGENZIE DI VIAGGI (005)

Dal mese di settembre 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale sottoscritto il 26/07/2024 da Fiavet – Confcommercio. Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1005 – 1365** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di agosto 2024 Acred900.

1.3) Ccnl AGENZIE MARITTIME (006)

Dal mese di settembre 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 13/09/2024. L'aumento interessa la tabella **1006** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2024 Acred902.

1.4) Ccnl AZIENDE DI PANIFICAZIONE (025)

Dal mese di settembre 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 18/07/2024 stipulato da Confcommercio e da Confesercenti. L'aumento interessa le tabelle **1025** (Confesercenti) e **1325** (Confcommercio) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred897.

Inoltre, sulla base dell'accordo sottoscritto da Federpanificatori in data 06/07/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1425 – 1525**, con decorrenza dal mese di settembre 2026.

1.5) Ccnl LEGNO INDUSTRIA (051)

Sulla base dell'ipotesi di rinnovo sottoscritta in data 03/09/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1051 – 1351**, con decorrenza dal mese di settembre 2026.

Il suddetto aumento è assoggettato automaticamente all'imposta sostitutiva prevista dal comma 7 della legge 199/2025.

Inoltre, sono stati variati gli importi degli scatti di anzianità sulla tabella **2051**, con effetto dal mese di gennaio 2027.

È stato anche modificato il calcolo degli scatti come indicato nella suddetta ipotesi di accordo. Il valore del nuovo scatto viene sommato all'importo degli scatti già maturati. A decorrere dal 2027 gli scatti vengono rivalutati in base ai nuovi valori, sulla base del livello raggiunto solamente a partire dal 6° biennio di anzianità.

Dal mese di settembre 2026 sono variate le percentuali di straordinario diurno, passate dal 28% al 30% (voci 215 / 245), e la maggiorazione per lavoro festivo operai, passata dal 40% al 50% (voce 275).

Infine, è stata predisposta l'erogazione dell'indennità Una-tantum nel mese di dicembre 2026, come previsto nella suddetta ipotesi di accordo, a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2026. L'indennità spetta ai dipendenti in forza nel mese di erogazione. Per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.6) Ccnl SCUOLE MATERNE FISM (078)

Dal mese di settembre 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 07/07/2026. L'aumento interessa le tabelle **1078 – 1478** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2026 Acred968.

1.7) Ccnl SCUOLE PRIVATE AGIDAE (081)

Dal mese di settembre 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 19/05/2026. L'aumento interessa la tabella **1081** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di maggio 2026 Acred962.

1.8) Ccnl LAVORO DOMESTICO (088)

A seguito di approfondimenti, è stata parzialmente modificata la gestione del pagamento delle festività in caso di paga oraria, allo scopo di applicare letteralmente quanto previsto dal contratto nazionale.

Dal mese di settembre 2026, in caso di paga oraria le festività vengono retribuite considerando la retribuzione equivalente a 1/6 dell'orario settimanale, mentre in precedenza venivano retribuite considerando 1/26 della retribuzione mensile (come per la paga mensilizzata). Precisiamo che i due conteggi differiscono di pochi centesimi.

1.9) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)

Dal mese di settembre 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo sottoscritto il 28/07/2025. L'aumento interessa l'indennità di funzione (voce 010) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred936.

1.10) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)

Sulla base dell'ipotesi di rinnovo del 06/08/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1136 – 1436**, alle seguenti decorrenze: giugno 2027 / giugno 2028.

Inoltre, a decorrere dal mese di gennaio 2029 è stata modificata la denominazione dei livelli retributivi, secondo quanto previsto nel suddetto accordo. Di seguito è riportata la corrispondenza tra i livelli preesistenti e quelli nuovi:

- 2' categoria (codice 01 e 02) è diventato categoria I
- 3' categoria (codice 03) è diventato categoria H
- 4' categoria (codice 04) è diventato categoria G
- 5' categoria (codice 05) è diventato categoria F
- 6' categoria (codice 06) è diventato categoria E
- 7' categoria (codice 07) è diventato categoria D
- 8' categoria (codice 08) è diventato categoria C
- 9' categoria (codice 09) è diventato categoria B
- Nuova categoria Quadro A (codice 11)

A partire dal mese di gennaio 2029, con la nuova classificazione dei livelli viene anche inglobato nei minimi l'elemento retributivo previsto nelle categorie 8 e 9 (gestito con la tabella 6136).

1.11) Ccnl FARMACIE MUNICIPALIZZATE (141)

Sulla base dell'ipotesi di rinnovo sottoscritta in data 15/09/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1141**, alle seguenti decorrenze: ottobre 2026 / luglio 2027 / luglio 2028 / luglio 2029.

Il suddetto aumento è assoggettato automaticamente all'imposta sostitutiva prevista dal comma 7 della legge 199/2025, ovviamente a partire dal mese di ottobre 2026.

Il 6° livello viene sospeso e i dipendenti inquadrati in tale livello vengo automaticamente inquadrati nel 5° livello.

Inoltre, è stata predisposta l'erogazione dell'indennità Una-tantum nei mesi di gennaio e luglio 2027, come previsto nella suddetta ipotesi di accordo, a copertura del periodo da gennaio 2025 a settembre 2026. L'indennità spetta ai dipendenti in forza nel mese di erogazione e alla data stipula dell'ipotesi. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Dal mese di settembre 2026, le percentuali di straordinario festivo sono passate dal 30% al 40% (voci 220 / 250 / 280). Inoltre, sono state predisposte le voci per lo straordinario festivo oltre 96 ore annue, al 60% (voci 221 / 251 / 281).

A decorrere dal mese di ottobre 2026, per tutti i livelli retributivi viene erogata l'indennità professionale pari a E. 30,00 per quattordici mensilità. Tale elemento è riportato sulla tabella **6141** come superminimo (voce 005).

Sempre dal mese di ottobre, è prevista l'erogazione dell'indennità "vaccinatori", da erogare ai farmacisti che effettuano vaccini: nei casi interessati, occorre inserire una voce di indennità sulle Voci Fisse a livello di dipendente, indicando l'importo da erogare nel campo Importo Totale.

A decorrere da gennaio 2027, per tutti i soggetti sono previste 104 ore annue di permessi retribuiti.

1.12) Ccnl AGRICOLTURA CONTOTERZISMO (153)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di settembre, viene erogato automaticamente il premio di continuità previsto nel rinnovo contrattuale del 10/05/2018.

Le modalità di gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2022 Acred830.

1.13) Ccnl TURISMO CISAL (156)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2026, viene erogata la prima tranché dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 16/03/2026, a copertura del periodo da agosto 2025 a marzo 2026.

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda ed ultima tranché. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.14) Ccnl SERVIZI AUSILIARI (162)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2026, viene erogata la seconda tranché dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 21/01/2026, a copertura del periodo da febbraio 2025 a gennaio 2026.

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la terza ed ultima tranché.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2025, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2026. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.15) Ccnl COMMERCIO ANPIT / CISAL (168)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 28/07/2026, a partire dal mese di settembre 2026 è stata modificata la descrizione del 'Livello A1': la nuova descrizione è 'Quadro A'.

Con l'aggiornamento di agosto 2026 Acred970, è stata rilasciata la gestione degli elementi "IMC" e "EPAM" prevista dal rinnovo contrattuale del 28/07/2026. Segnaliamo che il calcolo di tali elementi non teneva conto della progressione retributiva dell'apprendistato, pertanto dal mese di settembre il calcolo è stato corretto ed è stato predisposto il recupero automatico della somma erogata in eccesso nel mese di agosto.

Nel calcolo della somma da recuperare si tiene conto delle variazioni mensili di agosto (straordinari, maggiorazioni, festività, assenze retribuite o non retribuite, escluse eventuali indennità a carico degli istituti). La somma risultante è riportata sulla voce **044**, che (in questo caso) va a diminuire la base di calcolo del Tfr.

2) ALTRE VARIAZIONI – SETTEMBRE 2026

2.1) MODELLO SCELTA TFR3

Con il presente aggiornamento viene reso disponibile il nuovo modello '**TFR3**', da utilizzare per la scelta relativa alla destinazione del Tfr da parte dei dipendenti assunti a partire dal 01/07/2026.

Il nuovo modello, nella versione ufficiale, è stato istituito dal Decreto Interministeriale del 04/09/2026, rendendolo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (analogamente alla precedente "bozza").

Il modello TFR3 può essere stampato utilizzando il programma '**STASSTFR**' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 'Comunicazioni varie'), ossia lo stesso programma utilizzato per stampare il modello TFR2.

Il modello TFR3 viene generato anche dalle procedure del Collocamento: Stampe e invio telematico collocamento e Stampe e invio telematico collocamento con documenti; anche in questo caso si tratta delle stesse procedure utilizzate per generare il modello TFR2 relativo alle comunicazioni di assunzione.

Sia sulla procedura Stampe Accessorie che sulle procedure del Collocamento, il modello TFR3 viene generato automaticamente se la data di assunzione è uguale o successiva al 01/07/2026; in caso contrario (assunzione precedente al 01/07/2026) continua ad essere generato il modello TFR2.

Ricordiamo che, sulle procedure del Collocamento, per produrre il modello relativo alla scelta del Tfr (ed altre stampe inerenti all'assunzione), i dati dell'assunzione devono essere stati trasferiti sull'Archivio Paghe.

Ricordiamo, inoltre, che la procedura Stampe e invio telematico collocamento con documenti consente di archiviare i modelli prodotti: l'archiviazione del modello TFR3 viene effettuata secondo gli stessi criteri previsti per il modello TFR2 (tale funzionalità è disponibile per i soli utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).

IMPORTANTE: Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono ancora state rilasciate le indicazioni, da parte dell'Inps, per la compilazione del quadro TFR sulla denuncia Uniemens, in caso di utilizzo del modello TFR3. Per il momento, quindi, rimane disponibile la modalità di gestione rilasciata con l'aggiornamento di luglio 2026 Acred969. Occorre tuttavia tenere presente che le informazioni previste sul servizio Dipendente – Inquadramento dovranno essere successivamente integrate sulla base di quanto sarà richiesto dall'Inps sulla denuncia Uniemens.

2.2) PERMESSI E CONGEDI PER DISABILITA' – ESPOSIZIONE SU UNIEMENS

Ricordiamo che con l'aggiornamento di maggio 2023 Acred861, sono state rilasciate le nuove codifiche indicate nella circolare Inps n. 39 del 04/04/2023, in relazione ai permessi e congedi per disabilità (permessi art. 33 L. 104/1992, congedo straordinario art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 105/2022.

Sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 2287 del 7/07/2026, con il presente aggiornamento viene rilasciata la seguente modifica relativa all'esposizione in Uniemens delle indennità relative ai suddetti permessi e congedi.

A partire dalla competenza di **settembre 2026** occorre valorizzare il campo 'Importo base' (elemento <BaseRif> nello schema XML della denuncia) nella sezione 'Info causali'. Nel campo in questione deve essere riportato il valore del campo 'Retribuzione teorica' presente sulla denuncia Uniemens del mese di riferimento dell'evento per alcune causali, oppure del mese precedente rispetto a quello in cui inizia l'evento per altre causali. Nel caso, per qualsiasi motivo, non sia possibile avvalorare il campo 'BaseRif', viene emessa una segnalazione sulla stampa '*err-dipendenti.Uni*'.

Come indicato nel messaggio Inps sopra citato, in caso di assunzione o cessazione nel mese dal quale si rileva il valore della retribuzione teorica, il valore di quest'ultima viene riproporzionato al mese intero.

Di seguito sono dettagliate le varie voci interessate con i relativi codici su Uniemens:

- Permessi giornalieri / orari per assistere familiari con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992): codice evento 'RA1', codice causale '**L303**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia dello stesso mese.
 - Voce 181 – permesso giornaliero – 1° familiare disabile
 - Voci 18B – permesso giornaliero – 2° familiare disabile
 - Voce 19K – permesso orario – 1° familiare disabile
 - Voce 19J – permesso orario – 2° familiare disabile

- Permessi su base oraria fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992): codice evento 'QB5', codice causale '**L306**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia dello stesso mese.
 - Voce 18D – permesso orario
- Permessi su base giornaliera fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992): codice evento 'TA1', codice causale '**L307**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia dello stesso mese.
 - Voce 18A – permesso giornaliero
 - Voce 18X – permesso orario
- Congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001): codice evento 'MD1', codice causale '**L308**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia del mese precedente all'inizio dell'evento.
 - Voci 315 (assenza) + 316 (indennità) (quest'ultima alternativa alla voce 31D) – 1° familiare
 - Voci 315 (assenza) + 31D (indennità) (quest'ultima alternativa alla voce 316) – 1° familiare
 - Voci 317 (assenza) + 31E (indennità) – 2° familiare
- Prolungamento congedo parentale giornaliero fruito entro 8 anni di età del figlio con disabilità grave (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001): codice evento 'YA1', codice causale '**L300**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia del mese precedente all'inizio dell'evento.
 - Voci 19T (assenza) + 39T (indennità) – permesso giornaliero
- Prolungamento congedo parentale giornaliero fruito tra 8 e 12 anni di età del figlio con disabilità grave (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001): codice evento 'YA2', codice causale '**L301**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia del mese precedente all'inizio dell'evento.
 - Voci 19U (assenza) + 39U (indennità) – permesso giornaliero
- Permessi su base oraria fruiti fino al terzo anno di età del figlio con disabilità grave (art. 42, c. 1, D.Lgs 151/2001): codice evento 'XB3', codice causale '**L302**'. Il campo importo base viene avvalorato con la retribuzione teorica presente sulla denuncia del mese di riferimento.
 - Voce 18C – permesso orario

2.3) GENERAZIONE FILE FONDO 'FASC'

Su richiesta, è stata predisposta la generazione automatica del file richiesto mensilmente dal fondo FASC (fondo di previdenza integrativa obbligatoria dei settori logistica e trasporto merci).

Per generare il file in questione, occorre utilizzare il programma '**FONDFASC**' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 'Stampe periodiche').

Nei parametri del programma è necessario indicare il codice della voce utilizzata per calcolare il contributo complessivo (ditta + dipendente). Le voci che possono essere utilizzate sono le seguenti: 569 / 56A / 56B / 56P / 56C.

Vengono considerate in automatico le ditte ed i dipendenti agganciate ai seguenti contratti: 006 (Agenzie marittime) / 048 (Trasporto e spedizione merci). In alternativa, è possibile considerare le ditte ed i dipendenti agganciati ad un diverso codice contratto, indicandolo nei parametri del programma.

Per la corretta compilazione del file telematico, sul servizio Ditta – Abilitazione è necessario inserire il codice attribuito alla ditta dal fondo FASC, indicandolo nel campo 'Codice Prev. Complem.'.

Inoltre, è necessario effettuare le operazioni previste sul portale del fondo (abbinamento ditta) prima di procedere con il caricamento del primo file telematico.

Il programma 'FONDFASC' genera i seguenti files:

- **FondoFasc.txt**, corrispondente al file telematico da inviare al fondo;
- **listaFondoFasc**, corrispondente al listato con i dipendenti presenti nel file telematico.

2.4) LAVORATORI DOMESTICI – CODICE CNEL

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred963 del 29/05/2026 e Acred969 del 31/07/2026, è stato modificato il codice CNEL relativo al CCNL dei Lavoratori Domestici, riportando prima il codice 'H501' e poi il codice 'CDIV'.

A seguito di ulteriori approfondimenti, con il presente aggiornamento viene ripristinato il codice 'H501' per quanto riguarda la stampa del cedolino, in quanto tale codice risulta valido sul sito del CNEL.

Per quanto riguarda la denuncia Uniemens, prevista in caso di lavoratori domestici interinali, da parte dell'Inps non viene accettato il codice 'H501', quindi sulla denuncia Uniemens continua ad essere riportato il codice 'CDIV'.

NOTA: Qualora il codice CNEL sia stato "forzato" indicandolo negli appositi campi a livello di ditta o di dipendente, sul cedolino continuerà ad essere esposto il codice "forzato".

2.5) STAMPE ACCESSORIE – CONTROLLO SCADENZE

Ricordiamo che con l'aggiornamento di dicembre 2023 Acred875, sul servizio Dipendente – Inquadramento è stato aggiunto il campo per l'indicazione della data fine del periodo di prova.

A partire dal presente aggiornamento, la data in questione viene segnalata sulla stampa delle scadenze, generata dal programma '**SEGNADIP**' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 'Stampe periodiche').

2.6) CERTIFICATI DI MALATTIA – CIRCOLARE INPS

L'Inps, con la circolare n. 92 del 04/09/2026, ha modificato le precedenti disposizioni relative ai casi di certificato emesso in ritardo rispetto alla data di inizio della malattia. In particolare, è stato previsto che la malattia decorre dal giorno precedente alla data di rilascio del certificato anche in caso di visita ambulatoriale. Tuttavia, nella stessa circolare viene anche precisato che la suddetta retrodatazione non deve essere applicata nel caso in cui il giorno precedente al rilascio del certificato ricada di sabato, domenica, o giorno festivo, oppure qualora la data di inizio della malattia risulti precedente di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato (di fatto, queste limitazioni riducono il numero di casi in cui è possibile retrodatare l'inizio dell'evento rispetto alla data di rilascio del certificato).

La gestione dei certificati sarà modificata per tenere conto di quanto indicato nella circolare sopra citata: le modifiche in questione saranno rilasciate con un successivo aggiornamento.

Nel frattempo, rimane possibile "forzare" la retrodatazione dell'evento, in caso di visita ambulatoriale alle condizioni previste nella circolare Inps: a tale scopo, selezionare il certificato interessato sul servizio di gestione dei certificati, barrare la casella '*Non considerare data rilascio*', e cliccare sul pulsante '*Genera / elimina variazioni*' (confermando di nuovo con il pulsante '*Genera variazioni*'): così facendo, sulle variazioni mensili vengono riportate le voci ottenute considerando la data di inizio della malattia in sostituzione della data di rilascio del certificato.

2.7) MODELLO 770/2026 – IMPORTAZIONE DATI

È possibile importare i dati del modello 770/2026 da altri software, nel caso in cui si debba effettuare un invio unificato utilizzando il software Paghe. Ricordiamo che, sul software Paghe, non è possibile gestire (neppure per il solo invio telematico) i quadri relativi ai redditi di capitale o ad altri redditi diversi da lavoro dipendente e lavoro autonomo.

L'importazione può essere effettuata utilizzando il file per l'invio telematico prodotto da qualsiasi software, purché tale file sia conforme alle specifiche ministeriali relative al modello 770/2026.

Precisiamo che, sul file utilizzato per l'importazione, gli importi devono essere espressi in euro, con l'indicazione dei centesimi e della virgola esplicita (conformemente alle specifiche ministeriali).

È possibile importare i prospetti relativi alle ritenute ed ai versamenti (ST / SV): su tali prospetti, i tributi importati vanno ad aggiungersi a quelli eventualmente già presenti (inseriti manualmente o trasferiti dagli archivi Paghe).

Relativamente ai quadri ST / SV, sono disponibili le opzioni che consentono di importare soltanto i tributi relativi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo o ad altri redditi. Per ciascuna tipologia, è possibile effettuare l'importazione conservando oppure cancellando eventuali tributi già importati in precedenza.

È quindi possibile effettuare l'importazione su dichiarazioni parzialmente compilate: ad esempio, è possibile importare i tributi relativi al lavoro autonomo su una dichiarazione compilata per i soli tributi relativi al lavoro dipendente. È anche possibile effettuare più importazioni successive, decidendo se i tributi da importare devono andare in sostituzione (opzione 'Importa cancellando i dati già importati') oppure in aggiunta (opzione 'Importa conservando i dati già importati'), rispetto a quelli precedentemente importati. Precisiamo che, in caso di "aggiunta", si ottiene l'inserimento di ulteriori tributi (non è prevista un'operazione di "somma" dei valori importati rispetto a quelli già presenti).

È possibile importare anche il Frontespizio ed il prospetto SX, abilitando le corrispondenti opzioni: su tali quadri, i dati già presenti vengono sempre interamente sovrascritti da quelli presenti sul file di importazione.

Inoltre, è possibile importare i quadri SS, SY e Dichiarazione Integrativa.

Occorre tenere presente che i dati importati non possono essere annullati massivamente: se si presentano dei problemi, occorre intervenire manualmente per eliminare i dati importati. Su tutti i servizi del modello 770, vengono segnalati i dati derivanti da un'eventuale importazione (compare la sigla 'Importato' o 'Proveniente da importazione').

L'importazione viene effettuata dal servizio 'Importazione dati Modello 770', tramite il quale è possibile caricare il file da importare e, contestualmente, lanciare la procedura di importazione dei dati.

Il servizio si trova sul menù Amministrazione → Amministratore dello Studio → Importazione dati Modello 770.

Sul servizio sono previste le opzioni di importazione relative ai singoli quadri: occorre selezionare soltanto le opzioni relative ai quadri che si desidera importare, lasciando negli altri l'opzione 'Non importare'.

Precisiamo che il campo 'Opzioni varie' va compilato solo a seguito di specifiche indicazioni da parte dell'assistenza.

Inoltre, è disponibile l'opzione relativa al tipo di importazione: con 'Provvisorio' viene soltanto generato l'elenco delle dichiarazioni da importare, mentre con 'Definitivo' viene realmente effettuata l'importazione. Consigliamo di eseguire sempre l'importazione prima in '**Provvisorio**' (a scopo di controllo) e poi in '**Definitivo**'.

Dopo aver caricato il file ed impostato le opzioni relative ai quadri che si desidera importare, cliccando su '**Elabora**' viene eseguita la procedura di importazione dei dati.

Una volta terminata la procedura, l'elenco delle dichiarazioni importate si trova sul servizio di Gestione Stampe con il nome '**770.ELENCO.IMPORTAZIONE**', mentre il file di importazione è riportato con il nome '**770-importazione.txt**'.

ATTENZIONE: Come documentato nell'aggiornamento Acred971 del 11/09/2026, sui servizi relativi ai quadri ST e SV è disponibile il pulsante 'Aggrega tributi', tramite il quale è possibile "aggregare" su un unico rigo eventuali tributi che presentano gli stessi dati identificativi (codice tributo, periodo di competenza, data versamento, note, ravvedimento), sommando tra loro tutti gli importi. La presenza di tributi con tale condizione può derivare esclusivamente dalla procedura di importazione del 770. Qualora, dopo aver effettuato l'importazione del 770, si presentasse la suddetta condizione, è possibile utilizzare la funzionalità di aggregazione dei tributi sui servizi relativi ai quadri ST e SV.